



PARERE MOTIVATO
n. 111 in data 17 Maggio 2016

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità del Piano Urbanistico Attuativo per la riqualificazione di un'area compresa tra via Vigasio e via Perseo. Comune di Verona.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 17 Maggio 2016 come da nota di convocazione in data 13 Maggio 2016 prot. reg.188906;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal professionista valutatore arch. Roberta Patt, per conto delle ditte proprietarie: Marta Costruzioni s.r.l., Ledri Cristina, Perina Irma e Ledri Elisabetta, con note pec acquisite al protocollo regionale ai numeri 56235, 56234, 56238, 56237, del 12/02/2016 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo per la riqualificazione di un'area compresa tra via Vigasio e via Perseo nel Comune di Verona;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Consorzio di Bonifica Veronese, parere n.3578 del 29.02.16, assunto al prot. reg. al n.79561 del 29.02.16, che di seguito si riporta:

Con nota prot. 63066 in data 17.02.2016 la Regione del Veneto – Dipartimento Territorio – Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) ha richiesto a questo Consorzio il parere, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008, sul PUA in oggetto.

Si fa rilevare che nell'area oggetto di intervento non ricadono corpi idrici naturali e/o artificiali, oggetto di recapito delle acque meteoriche, facenti parte della rete superficiale di questo Consorzio, e che l'intervento prevede il riutilizzo delle acque meteoriche a fini irrigui od igienici per le aree private e lo smaltimento delle acque piovane al suolo con sistemi di dispersione facilitata per le aree pubbliche; pertanto l'intervento stesso non può determinare alterazioni al complessivo regime idraulico delle reti di scolo in gestione al Consorzio di Bonifica.

Inoltre non si riscontrano interferenze con la rete di irrigazione strutturata consorziale.

Per quanto di competenza, quindi, si esprime parere favorevole all'esecuzione dell'intervento.

Si prescrive che, in sede esecutiva, venga garantito nell'intero comparto un volume di laminazione minimo pari a 532 mc, come indicato nello studio di compatibilità idraulica.

Si raccomanda al Comune di Verona, competente per la materia, la verifica del sistema di smaltimento delle acque piovane al suolo.

- ARPAV di Verona parere n.23616 del 7.03.16 assunto al prot. reg. al n.95198 del 9.03.16 che di seguito si riporta:

In relazione alla Vostra nota protocollo N.63066 del 17 febbraio 2016 sulla verifica di assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo per la riqualificazione di un'area compresa tra via Vigasio e via Perseo nel Comune di Verona, esaminata la documentazione allegata, si ritiene che l'attuazione del piano non produrrà effetti significativi sull'ambiente. Tuttavia si segnala che il piano urbanistico presentato prevede la costruzione di edifici ad uso residenziale in adiacenza ad insediamenti produttivi industriali: si ritengono significativi gli impatti che l'attività industriale produrrà sulle nuove abitazioni, sia sotto il profilo delle emissioni rumorose sia delle emissioni in atmosfera.

- Nota del Segretariato Regionale per il Veneto del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo n.4527 del 15.03.16, acuisito al prot. reg. al n.103080 del 15.03.16 che inoltra i pareri della Sovrintendenza archeologica del Veneto di Verona n.2799 del 9.03.16 e della Sovrintendenza delle Belle Arti e paesaggio di Verona n.4389 del 29.02.16 che di seguito si riporta:



Con riferimento al progetto in argomento, facendo seguito alla richiesta in oggetto pervenuta dalla Regione del Veneto, Dipartimento Territorio, con nota prot. n. 63066 del 17.02.2016 (assunta agli atti con prot. n. 2104 del 24.02.2016), questa Soprintendenza formula le seguenti valutazioni e osservazioni.

Dalla documentazione agli atti della Scrivente l'area oggetto dell'intervento non è nota per aver restituito evidenze archeologiche.

Anche le sezioni stratigrafiche messe in luce con le trincee esplorative svolte nell'ambito dello studio ambientale non hanno messo in luce alcun livello antropico.

Per quanto sopra, non si ritiene necessario assoggettare il progetto alla procedura di VAS.-

In riferimento al progetto in argomento, richiamata la delega del Segretariato Regionale MiBACT del Veneto n. 16419 del 21-12-2015, visti i relativi elaborati progettuali trasmessi a questo Ufficio dalla Regione Veneto con nota del 17-02-2016 prot. n. 63066, pervenuta il 18-02-2016 e assunta al protocollo in data 19-02-2016 con il n. 00003637 facendo seguito alla richiesta di verifica di assoggettabilità VAS pervenuta con la nota sopra citata, questa Soprintendenza comunica quanto segue: Rientrando l'intervento in questione in attività di tipo (edilizio/urbanistico) non si ritiene necessario, per quanto di competenza, l'assoggettamento alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS).

- Parere n.23936 del 16.03.16, assunto al prot. reg. al n.105344 del 16.03.16, dell'ULSS n.20 che di seguito si riporta:

A seguito della richiesta di esprimere un parere in merito agli eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione del Piano in oggetto si esprime quanto segue.

L'area in oggetto si presenta con caratteristiche di area marginale all'interno del sistema insediativo. Sono state valutate eventuali incompatibilità, tuttavia alcuni aspetti vanno maggiormente approfonditi.

- L'area è caratterizzata da una zonizzazione acustica non particolarmente favorevole all'insediamento di ambiti residenziali, zona di transizione tra fascia III e V.
- La previsione di incrementare il sistema insediativo residenziale avvicinandosi alla zona artigianale rilevabile a pochi metri dal fabbricato più vicino, potrebbe rappresentare una fonte di pericolo o molestia per i nuovi abitanti. Nella relazione viene sottostimata la presenza delle attività artigianali, non particolarmente curata la descrizione delle attività esistenti e i loro prevedibili impatti. È necessario quindi analizzare quali possibili effetti possa avere l'attività produttiva a pieno regime nei confronti dell'area assoggettata a P.U.A. considerando tipologie di lavorazioni presenti e future che potrebbero determinare incompatibilità con le abitazioni vicine.
- Per quanto riguarda la presenza dell'elettrodotta, al fine di garantire il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori obiettivo di qualità prescritti dalla normativa vigente, è necessario che il comune acquisisca dall'Ente Gestore della linea i dati relativi all'ampiezza delle fasce di rispetto. ARPAV Dipartimento di Verona può eventualmente verificare la correttezza della determinazione delle fasce di rispetto.

L'analisi degli impatti sul suolo e sottosuolo, di per sé non rilevante, è sicuramente da implementare sul versante del consumo di suolo riprendendo l'indagine del Rapporto "Qualità dell'Ambiente Urbano" dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e farne menzione nella relazione. A tal proposito sembra determinante stabilire una posizione rispetto a queste piccole località rimaste marginali nel contesto insediativo che nel tempo potrebbero ampliarsi o dilatarsi con processi di giustapposizione.

Infine poco significativa la parte relativa alla prestazione energetica dell'intervento.

- Parere n.124683 del 22.04.16 acquisito al prot. reg. al n.165063 del 28.04.16 del Comune di Verona che di seguito si riporta:



In riferimento alla Vs. richiesta di parere/osservazioni P.G. 53580 del 18/02/2016 (Vs. prot. N. 63066 del 17/02/2016,) e successive integrazioni trasmesse con nota del 24 marzo 2016 (Vs. protocollo 116649) in merito alla Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. del Piano in oggetto, si rileva quanto segue:

Inquinamento elettromagnetico

Dall'esame della relazione sui campi elettromagnetici (elaborato T16 aggiornato 02/12/2015) emerge che, sulla base di una prima analisi degli elaborati forniti da Terna relativi al calcolo delle fasce di rispetto, i volumi dei fabbricati di progetto (max 2 piani fuori terra, UMI 4 e UMI 9) ricadono all'esterno delle curve di isocampo a $3\mu\text{T}$ risultando pertanto compatibili con la fascia di rispetto dell'elettrodotto 220kV "Bussolengo S.S. – Ferrara" cod. 22.219D1 – campata tra sostegni 82-83.

Tuttavia si prescrive, come richiesto da Terna nella nota del 09/10/2015 cod. TRISPANE/P20150005058 che venga trasmesso, a Terna stessa, "il progetto definitivo, comprensivo di sezioni quotate, prospetti, tavole comparative, eventuali opere accessorie ed inserimento planimetrico dell'asse delle linee rispetto alle nuove costruzioni, al fine di effettuare le verifiche di compatibilità". Il progetto definitivo attiene pertanto alla fase di istanza di permesso di costruire e in quella fase il gestore della linea (Terna) potrà effettuare verifiche di maggior dettaglio al fine di individuare gli eventuali volumi e/o pertinenze, ricadenti all'interno della curva isocampo a $3\mu\text{T}$, per i quali il titolo edilizio dovrà eventualmente contenere specifico divieto di adibire le opere ad uso area gioco per l'infanzia, ambiente abitativo, ambiente scolastico ovvero a luogo adibito a permanenza di persone non inferiore a quattro ore giornaliere, così come previsto dall'art. 4 del DPCM 8 luglio 2003.

Rumore

Nel Rapporto Preliminare Ambientale (par. 10.1) non risultano essere state evidenziate criticità relativamente a questa matrice, benché il PUA contenga anche una parte della UMI 10 ad uso commerciale che potrebbe determinare potenziali impatti sia sui nuovi recettori sia su quelli esistenti. Nel parere interno rilasciato dalla scrivente Direzione alla Direzione Pianificazione Territoriale in data 26/05/2015 P.G. 152546 era comunque già stata evidenziata la necessità di provvedere, benché in sede di istanza di permesso di costruire, alla presentazione della valutazione vera e propria sia del clima che dell'impatto acustico.

Acque meteoriche

La gestione delle acque meteoriche avviene mediante la realizzazione di pozzi perdenti.

Al fine di garantire un maggior risparmio delle risorse naturali, e come indicato nell'Allegato A alla D.G.R.V. 80/2011, è auspicabile che le acque meteoriche di dilavamento provenienti dai tetti, che non rientrano tra le superfici sulle quali possano essere presenti sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, siano riutilizzate per l'irrigazione di aree verdi, per uso antincendio o per lo sciacquone dei servizi igienici.

VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 61/2016

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per il PUA n. 722_003 Tessuto perimetrato - Sezione 11 del Repertorio Normativo, prog. n. 11 denominato "VIA PERSEO", nel Comune di Verona (VR).

Pratica n. 3210

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;



VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Angela Francesca Pozzani, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 102940 del 15/03/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che l'intervento prevede la realizzazione di un edificato residenziale-commerciale nel Comune di Verona, all'interno del quartiere S. Famiglia compreso tra via Vigasio e via Perseo;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dal presente intervento corrispondono ad aree attribuite alle categorie "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Bufo viridis*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;



RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;
PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA n. 722_003 Tessuto perimetrato - Sezione 11 del Repertorio Normativo, prog. n. 11 denominato "VIA PERSEO", nel Comune di Verona (VR) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Bufo viridis*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a parco esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Verona, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 61/2016;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, in data 17 maggio 2016, che evidenzia come il Piano Urbanistico Attuativo per la riqualificazione di un'area compresa tra via Vigasio e via Perseo nel Comune di Verona, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Urbanistico Attuativo per la riqualificazione di un'area compresa tra via Vigasio e via Perseo nel Comune di Verona, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VINCA precedentemente evidenziate.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.7 pagine.